STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

# NON VALIDA LA NOTIFICA PEC SE LA CASELLA DEL DESTINATARIO È PIENA

*Pubblicato il7 Novembre 2024 di Sabatino Pizzano*

In una storica decisione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite il 5 novembre 2024 ha emesso la sentenza n. 28452/2024 , stabilendo un principio fondamentale nel campo delle notifiche digitali. La pronuncia chiarisce che le notifiche via PEC non possono considerarsi perfezionate quando il sistema genera un avviso di mancata consegna per "casella piena", anche se questa situazione è imputabile alla negligenza del destinatario. Questa decisione rappresenta una pietra miliare nell'evoluzione del processo telematico italiano.

## Il principio stabilito dalle Sezioni Unite

La Suprema Corte ha elaborato un'interpretazione rigorosa del processo di notifica digitale, stabilendo che **il perfezionamento della notifica PEC richiede necessariamente la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC)**. Questa posizione supera definitivamente l'orientamento precedente che considerava valida la notifica anche in caso di casella piena, in quanto tale situazione era ritenuta imputabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione. La nuova interpretazione privilegia la certezza della comunicazione rispetto alla mera responsabilità del destinatario.

## Le motivazioni della Corte

La decisione si fonda su un'analisi approfondita del quadro normativo e sulla necessità di **garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario**. La Corte sottolinea come la semplice saturazione della casella PEC, pur essendo responsabilità del destinatario, non possa automaticamente equivalere alla consegna effettiva dell'atto. Il principio riflette un approccio garantista che mira a tutelare il diritto di difesa nel processo civile, richiedendo elementi ulteriori rispetto alla mera impossibilità di consegna per confermare il perfezionamento della notifica.

## L'evoluzione normativa e la riforma Cartabia

Il D.lgs. 149/2022 ha introdotto significative novità nel campo delle notifiche digitali. La riforma ha previsto soluzioni differenziate per gestire le notifiche PEC non andate a buon fine, distinguendo tra soggetti professionali e privati. Per le imprese e i professionisti iscritti all'INI-PEC, è stata introdotta la notifica mediante inserimento nell'area web riservata, mentre per le persone fisiche e gli enti privati non iscritti ad albi professionali si mantengono le modalità ordinarie. **L'attuazione di queste disposizioni è attualmente sospesa fino al 31 dicembre 2024**, in attesa della predisposizione dell'infrastruttura tecnica necessaria.

## Implicazioni pratiche per i professionisti

La sentenza comporta rilevanti conseguenze operative per gli avvocati e i professionisti che effettuano notifiche via PEC. In caso di mancata consegna per casella piena, il notificante deve conservare accuratamente la ricevuta di accettazione della prima notifica PEC e procedere tempestivamente con una nuova notifica attraverso i canali tradizionali. **È fondamentale sottolineare che la data della prima notifica PEC viene preservata ai fini del rispetto dei termini**, evitando così eventuali decadenze processuali. Questo meccanismo di salvaguardia bilancia l'esigenza di certezza delle comunicazioni con la tutela del diritto di azione del notificante.

## Gli effetti sulla gestione delle caselle PEC

La decisione delle Sezioni Unite solleva importanti riflessioni sulla responsabilità nella gestione delle caselle PEC. **I titolari di indirizzi PEC dovranno prestare maggiore attenzione alla manutenzione delle proprie caselle**, evitando la saturazione dello spazio disponibile. Questa sentenza potrebbe incentivare l'adozione di pratiche più efficienti nella gestione della posta elettronica certificata, come l'archiviazione periodica dei messaggi e il monitoraggio costante dello spazio disponibile.

www.studiopizzano.it

**© RIPRODUZIONE RISERVATA**